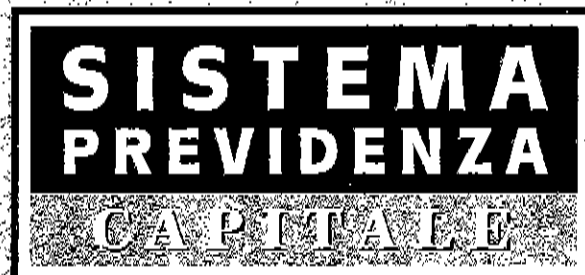


Ed. 3/87

V1BR-RR



Soluzioni guida

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NOTA INFORMATIVA



SISTEMA PREVIDENZA CAPITALE

è un piano di investimento assicurativo che consente a chiunque, senza limiti di età, la costituzione di un capitale.

Il piano viene realizzato attraverso un versamento unico o mediante una serie di premi unici ricorrenti dei quali è possibile modificare l'importo o la periodicità.

Sistema Previdenza Capitale può essere interrotto in qualsiasi momento.

E' sempre possibile integrare il piano con dei versamenti liberi.

GLOSSARIO della terminologia usata nel contratto

- Società:** l'impresa assicuratrice, La Venezia Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio della assicurazioni con Decreto Ministeriale n. 9667 del 1/9/1975 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/10/1975) e con Sede Legale e Direzione Generale in via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).
- Contraente:** il soggetto che stipula il contratto con la Società.
- Assicurato:** la persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.
- Beneficiari:** coloro ai quali spettano le somme assicurate.
- Premio:** l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa, redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP con la circolare n. 249/1995 sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vuole contribuire a fare conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del contratto di assicurazione sulla vita Sistema Previdenza Capitale affinché venga sottoscritto con consapevolezza.

I - CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRATTO

1- Descrizione

Sistema Previdenza Capitale è un contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione del capitale.

La durata del contratto è legata all'esistenza in vita dell'Assicurato, mentre l'arco di tempo in cui vengono effettuati i versamenti è definito a priori.

Il capitale assicurato, che viene costituito dalla somma dei versamenti effettuati, al netto delle imposte e delle spese, viene rivalutato annualmente e verrà immediatamente liquidato ai Beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento esso avvenga.

E' facoltà del Contraente risolvere anticipatamente (riscattare) il contratto già dopo un anno dalla sua stipulazione, a condizione che sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio. Il valore liquidabile in caso di riscatto sarà pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data di richiesta di risoluzione. La risoluzione del contratto ha effetto dal momento della richiesta.

Il contratto può essere riscattato anche solo parzialmente.

2- Gestione Speciale RI.ALTO

A fronte degli impegni assunti con le polizze rivalutabili, la Società ha istituito una gestione separata dalle altre attività denominata RI.ALTO, disciplinata da un apposito regolamento riportato nelle Condizioni di polizza, e sottoposta annualmente a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo speciale, che ne attesta la correttezza della gestione e i risultati conseguiti.

3- Rivalutazione del capitale

La rivalutazione delle prestazioni verrà effettuata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza in base ad un'aliquota del rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale RI.ALTO che viene stabilita dalla Società e che sarà pari ad almeno l'80%. La Venezia Assicurazioni garantisce comunque un tasso minimo di rivalutazione pari al 4% annuo.

4- Consolidamento

Le rivalutazioni attribuite restano acquisite in via definitiva.

5- Versamenti

Le prestazioni assicurate sono garantite a fronte del pagamento di premi unici ricorrenti anticipati. Il Contraente può scegliere di rateizzare il premio, in tal caso verrà applicato un costo addizionale (addizionale di frazionamento) pari al 3,00% per la rateazione semestrale, 4,50% per quella trimestrale e 6,50% per la mensile.

E' inoltre possibile effettuare versamenti aggiuntivi in qualsiasi momento; tali versamenti contribuiscono alla costituzione del capitale assicurato.

I versamenti ricorrenti avverranno mediante "Autorizzazione permanente di addebito" in conto bancario; in caso di estinzione del conto bancario il pagamento dei premi può essere proseguito, previa comunicazione scritta alla Società, tramite conto corrente postale.

Il Contraente potrà ottenere dall'addetto alla vendita chiarimenti relativi alla determinazione del premio e l'indicazione, sulla proposta di assicurazione, del caricamento e cioè della parte del premio netto dovuto trattenuta dalla Società per fare fronte ai costi connessi al contratto.

Il premio di primo anno anche se rateizzato è comunque dovuto per intero.

6- Flessibilità

Il Contraente può richiedere, in qualsiasi momento, di modificare dall'anniversario del contratto immediatamente successivo l'ammontare del premio e la rateazione dei versamenti, purché, in caso di diminuzione del premio, il nuovo importo non sia inferiore al minimo previsto a seconda della rateazione prescelta.

7- Interruzione dei versamenti e loro riattivazione

Quando sia stata corrisposta almeno un'intera annualità di premio, l'interruzione dei versamenti dà luogo alla prosecuzione dell'assicurazione il cui capitale assicurato continuerà a rivalutarsi annualmente.

Entro un anno dall'interruzione il Contraente ha il diritto di riattivare i versamenti, dietro la corresponsione di tutti i premi arretrati, aumentati dei relativi interessi calcolati sulla base del tasso annuo riattivazione, così come definito nelle Condizioni di polizza.

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio di primo anno determina, trascorsi trenta giorni, la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti alla Società.

8- Opzioni

Il Contraente può richiedere che il valore di riscatto sia convertito in una rendita vitalizia rivalutabile (pensione), eventualmente reversibile a favore di altra persona, o accompagnata dalla garanzia dell'erogazione di almeno 5 o 10 annualità, anche nel caso si verifichi in tale periodo il decesso dell'Assicurato.

9- Revoca e recesso

Il contratto si considera concluso il terzo giorno successivo alla data di sottoscrizione della proposta, sempreché la Società, prima di tale termine, non dia al Contraente diversa comunicazione.

Entro questo termine il Contraente può revocare la proposta facendone venir meno ogni effetto.

Dal momento in cui il contratto è concluso il Contraente ha 30 giorni per recedere dal contratto.

Sia la revoca della proposta che il recesso dal contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando: in caso di revoca, la proposta; in caso di recesso, se già ricevuti, l'originale di polizza con le eventuali appendici.

Entrambe hanno effetto dalla data che risulta dal timbro postale di invio. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto, diminuito dell'imposta e delle spese di emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nel documento di polizza.

10- Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Verificatosi l'evento o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) o mediante disposizioni bancarie.

11 - Reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione de La Venezia Assicurazioni.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Via Vittoria Colonna n. 39, 00193 Roma, quale organo a ciò preposto.

12 - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Si può tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

13 - Lingua utilizzabile

Il contratto è redatto in lingua italiana. Si può tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

II - SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

In allegato alla presente Nota informativa viene riportato un Progetto esemplificativo.

Nel Progetto esemplificativo sono riportati i valori di riscatto, del capitale assicurato, anche nel caso di interruzione del piano dei versamenti, in ciascuno degli anni indicati e **con riferimento alle ipotesi prudenziali ivi indicate**. I valori riportati sono espressi in lire correnti, **non tengono quindi conto degli effetti dell'inflazione**.

Si noti che i valori di riscatto sono sempre uguali al capitale assicurato, e **risultano sempre crescenti**.

SISTEMA PREVIDENZA CAPITALE

III - INFORMATIVA PERIODICA

a) Informazioni relative alla Società ed al contratto

La Venezia Assicurazioni, tempestivamente, comunicherà per iscritto al Contraente qualunque variazione dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, sia con riferimento alla Società (denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo), che nel caso di modifica del contratto o della legislazione applicabile.

Il Contraente potrà sempre ottenere informazioni relativamente ai valori di riscatto o delle prestazioni maturate.

b) Informazioni periodiche sulla rivalutazione

La Venezia Assicurazioni comunicherà annualmente per iscritto al Contraente gli importi raggiunti dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione.

IV - ASPETTI LEGALI E FISCALI

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (secondo le norme attualmente in vigore).

Detrazione fiscale dei premi

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per le assicurazioni sugli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

Si ricorda che spetta al Contraente accertare l'eventuale diritto alla detrazione.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nel Progetto allegato. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme versate da La Venezia a fronte di Sistema Previdenza Capitale:

1) se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;

2) se corrisposte in caso di riscatto:

- in forma di capitale sono soggette a ritenuta a titolo di imposta, cioè definitiva; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni, al 10%);
- in forma di rendita sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare.

SISTEMA PREVIDENZA CAPITALE

CONDIZIONI DI POLIZZA

[Tariffa: V1BRPR]

Disciplina del contratto

Il contratto in oggetto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni di polizza che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza, comprensivo delle eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Sistema Previdenza Capitale è un contratto di assicurazione sulla vita a premi unici ricorrenti con il quale viene costituito un capitale. Detto capitale verrà corrisposto in caso di morte dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, oppure, prima del verificarsi di tale evento, qualora sia richiesto il riscatto.

Art. 2 - Riscatto

Il contratto è riscattabile, dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione, a condizione che sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio. In tal caso il Contraente può previa dichiarazione scritta, risolvere il contratto chiedendo la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è pari al capitale garantito all'ultimo anniversario, rivalutato pro rata temporis fino alla data di richiesta del riscatto. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della dichiarazione.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale complessivamente assicurato in base ai premi versati; in tal caso il contratto rimane in vigore ed il capitale residuo verrà annualmente rivalutato come previsto al punto A) dell'Art. 4.

Art. 3 - Opzioni

Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento che il valore di riscatto maturato venga convertito in una delle seguenti forme:

a) in rendita immediata rivalutabile pagabile finché l'Assicurato è in vita;

oppure

b) in una rendita immediata rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni, e successivamente finché l'Assicurato è in vita;

oppure

c) in una rendita immediata rivalutabile pagabile finché l'Assicurato è in vita e reversibile successivamente, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata finché in vita.

Le rendite annue vitalizie di opzione, che sono pagabili in via posticipata e che non potranno essere riscattate durante il periodo di corresponsione, saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, che saranno portate a preventiva conoscenza del Contraente, in vigore alla data di conversione.

Su proposta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite diverse modalità di opzione per la conversione del valore di riscatto in altra prestazione assicurativa.

Art. 4 - Clausola di rivalutazione

La Società attribuisce annualmente ai contratti una rivalutazione delle prestazioni in base al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale RIALTO (il cui regolamento è riportato alla fine delle Condizioni di polizza), nella misura e con le modalità di seguito descritte.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento annuo da attribuire ai contratti ottenuti moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della Gestione Speciale RIALTO, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

Detta aliquota minima viene elevata all'85% nel caso in cui vengano esercitate le opzioni previste dall'Art. 3.

- La misura di rivalutazione del capitale è pari al rendimento attribuito secondo l'aliquota sopra definita. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 4%.
- Per le opzioni di rendita la misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse del 3% la differenza tra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso di interesse del 3% già conteggiato nel calcolo della rendita. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione dell'1%.

B) Rivalutazione del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale complessivamente assicurato in base ai premi versati, in vigore nel periodo annuale precedente, viene aumentato della misura di rivalutazione definita al punto A) calcolata sulla base del rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale entro il 31 ottobre dell'anno che precede l'anniversario suddetto.

SISTEMA PREVIDENZA CAPITALE

I nuovi importi del capitale assicurato, conseguenti alle rivalutazioni applicate, saranno comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza annua del contratto.

Art. 5 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari, -

La designazione dei Beneficiari e l'eventuale revoca o modifica devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 6 - I versamenti

Le prestazioni vengono garantite previo versamento di ogni premio unico ricorrente, indicato nel suo ammontare nel documento di polizza.

Il premio dovrà essere corrisposto - insieme ad accessori ed imposte - nella rateazione indicata nel documento di polizza, a partire dall'inizio del contratto ad ogni ricorrenza di tale data ma non oltre la morte dell'Assicurato.

I versamenti ricorrenti avverranno mediante "Autorizzazione permanente di addebito" in conto bancario: in caso di estinzione del conto bancario il pagamento dei premi può essere proseguito, previa comunicazione scritta alla Società, tramite conto corrente postale.

Il premio di primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Il Contraente può, in qualsiasi momento, chiedere di modificare dall'anniversario del contratto immediatamente successivo l'ammontare e la rateazione dei premi. Nel caso di diminuzione l'ammontare dell'annualità di premio non può risultare inferiore all'importo minimo previsto a seconda della rateazione prescelta.

E' prevista inoltre la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi in qualunque momento (versamenti "una tantum"), di importo comunque non inferiore ad un minimo previsto.

Art. 7 - Sospensione del pagamento dei premi

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio di primo anno determina, trascorsi trenta giorni, la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti alla Società.

Invece, in caso di interruzione del pagamento di un premio o di una sua rata, dopo il completamento della prima annualità, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per il capitale complessivamente assicurato dalle annualità di premio, comprese eventuali frazioni, versate fino alla data di sospensione e rivalutato nella misura e secondo le modalità previste dall'Art. 4.

A giustificazione del mancato pagamento del premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né il mancato funzionamento, per qualsiasi causa, dell'addebito automatico.

Art. 8 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione

Entro un anno dalla scadenza della prima rata non pagata, il Contraente ha il diritto di riattivare l'assicurazione.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per tasso annuo di riattivazione si intende il tasso di rendimento annuo attribuito al contratto, stabilito al punto A) dell'Art. 4, nell'anno assicurativo nel quale viene effettuata la riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione ripristina gli effetti del contratto, dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuata, per le prestazioni che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione dei versamenti.

Art. 9 - Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso il terzo giorno successivo alla data di sottoscrizione della proposta sempreché la Società, prima di tale termine, non dia al Contraente diversa comunicazione.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Art. 10 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso va inviata alla Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) a mezzo lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione, quale risulta dal timbro postale di invio, della relativa comunicazione.

SISTEMA PREVIDENZA CAPITALE

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi pagato al netto dell'imposta e delle spese sostenute per l'emissione della polizza, individuate e quantificate nella proposta e nel documento di polizza.

Art. 11 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa.

Art. 12 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Art. 13 - Prestiti

La presente tariffa non prevede la concessione di prestiti.

Art. 14 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 15 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Verificatosi l'evento o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) o mediante disposizioni bancarie.

Art. 16 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

SISTEMA PREVIDENZA CAPITALE

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE RI.ALTO

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività de La Venezia Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale RISPARMIO ALTO", indicata nel seguito RI.ALTO.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della RI.ALTO.
La gestione della RI.ALTO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione della RI.ALTO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della RI.ALTO al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla RI.ALTO, il rendimento annuo della RI.ALTO, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il rendimento annuo della RI.ALTO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della RI.ALTO, di competenza di quell'esercizio, al valore medio della RI.ALTO stessa.
Per risultato finanziario della RI.ALTO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della RI.ALTO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella RI.ALTO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella RI.ALTO per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della RI.ALTO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della RI.ALTO.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella RI.ALTO.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo della RI.ALTO, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.